

Pubblicato il 27/11/2019

Sent. n. 2116/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1198 del 2019, proposto da

[omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Scafati, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi prot. n. [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scafati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- col ricorso in epigrafe, [omissis] impugnavano, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, l'ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi prot. n. [omissis], emessa dal Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Scafati;

- gli abusi contestati, sulla scorta delle risultanze del verbale di sopralluogo prot. n. [omissis], consistevano nella realizzazione, in difformità dalla DIA del [omissis], e dalla comunicazione di chiusura dei lavori prot. n. [omissis], nonché in violazione del «PRG» e delle «leggi vigenti in materia», delle seguenti opere, sul suolo demaniale concesso in uso al [omissis] giusta decreto del Dipartimento delle Politiche Territoriali della Regione Campania n. 1 del 13 gennaio 2015, ubicato in Scafati, alla via [omissis], censito in catasto al foglio [omissis], particelle [omissis], antistante al locale commerciale (mobilitificio) in comproprietà del [omissis], ubicato in Scafati, alla via [omissis], censito in catasto al foglio [omissis], particelle [omissis], sub [omissis], e [omissis], sub [omissis], nonché ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico siccome ricompresa in fascia fluviale: «- diversa quota sul versante est del marciapiede prospiciente l'attività commerciale rilevata in m 0,18 in luogo di m 0,13; - diversa quota sul versante ovest dello stesso marciapiede rilevata in m 0,36 in luogo di m 0,15; - mancata realizzazione di un gradino sul versante ovest della profondità di m 0,50 di lunghezza x 2,10 di altezza»;

- nell'avversare, l'adottata misura repressivo-ripristinatoria, i ricorrenti deducevano, in estrema sintesi, che: a) le incongruenze riscontrate dall'amministrazione comunale non avrebbero comportato incrementi planovolumetrici di sorta e sarebbero state così esigue da non poter integrare gli estremi della difformità totale rispetto al progetto assentito, con conseguente inapplicabilità della sanzione demolitoria, né da poter integrare gli estremi anche della difformità parziale, attestandosi al di sotto del margine di tolleranza del 2% delle misure progettuali di cui all'art. 34, comma 2 ter, del d.p.r. n. 380/2001; b) sarebbe stata pretermessa la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio;
- costituitosi l'intimato Comune di Scafati, eccepiva l'infondatezza del gravame esperito ex adverso;
- il ricorso veniva chiamato all'udienza del 25 settembre 2019 per la trattazione dell'incidente cautelare;
- nell'udienza camerale emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendo integro il contraddittorio, completa l'istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;
- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;

Considerato che:

- come rilevato dalla stessa amministrazione comunale nella motivazione dell'emessa ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi prot. n. [omissis], gli abusi contestati si sono sostanziati nella realizzazione di opere in difformità dalla DIA (rectius, SCIA) del [omissis] (avente per oggetto lavori di sistemazione dell'area esterna antistante al locale commerciale in proprietà del [omissis]);
- ora, una simile tipologia di illecito edilizio figura sanzionata unicamente in via pecuniaria dall'art. 37, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001, a norma del quale «la realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro»;
- di qui, dunque, la fondatezza dell'assunto attoreo di inapplicabilità dell'ingiunta misura repressivo-ripristinatoria, vieppiù avuto riguardo all'oggettiva esiguità delle difformità addebitate (consistenti, oltre che nella mancata realizzazione di un gradino, in una modesta variazione di quota del marciapiede – nella misura, rispettivamente, di cm 5 e di cm 21 – che, verosimilmente, quanto allo scostamento di cm 5, può aver risentito dell'irregolare andamento del piano di campagna e, quanto allo scostamento di cm 21, non trova oggettivo riscontro nei grafici esibiti all'amministrazione comunale in sede di DIA del [omissis]);
- il superiore approdo non risulta menomato dalla circostanza – dedotta da parte resistente – che gli abusi contestati figurano eseguiti su area demaniale;
- in tale ipotesi, l'art. 35 del d.p.r. n. 380/2001 commina, infatti, la sanzione ripristinatoria limitatamente agli interventi eseguiti «in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo», ovvero in assenza della super-SCIA ex art. 23, comma 01, del citato d.p.r. n. 380/2001 o in totale o parziale difformità dalla stessa, ossia con riferimento a tipologie di illeciti edilizi diverse e più gravi rispetto a quella addebitata ai ricorrenti;

Ritenuto, in conclusione, che:

- stante la ravvisata fondatezza del profilo di censura dianzi scrutinato, ed assorbiti quelli ulteriori, il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato;
- quanto alle spese di lite, appare equo disporre l'integrale compensazione tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi prot. n. [omissis].

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Paolo Severini, Consigliere

Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Olindo Di Popolo

IL PRESIDENTE

Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO